



## **Osservazioni sulle modifiche al libro VIII del regolamento intermediari in materia di consulenti finanziari**

### **Premessa**

L'art. 100-bis disciplina la prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nel Registro Unico degli intermediari assicurativi come agenti di assicurazione, che vogliono svolgere l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Analoga norma agevolativa non è prevista per gli intermediari assicurativi persone fisiche che sono iscritti nel Registro Unico come broker di assicurazione (e che intendono svolgere l'attività di consulente finanziario autonomo).

Tale disparità di trattamento tra agenti e broker non ha alcuna giustificazione. La ragione che induce a prevedere una prova d'idoneità più agevole, infatti, risiede nella consapevolezza che l'agente svolge attività in settore affine a quello dei consulenti abilitati all'offerta fuori sede. Analoga ragione ricorre, tuttavia, anche rispetto ai broker di assicurazione con riferimento all'attività di consulente finanziario autonomo.

In aggiunta, si osserva come la prova di idoneità che abilita agenti e broker di assicurazione al Registro unico è la medesima. Pertanto i requisiti di professionalità sono da intendere identici per entrambi gli intermediari; laddove diversa è l'attività che essi svolgono in ambito assicurativo e che trova un simmetrico riscontro in quello dell'intermediazione finanziaria distinguendo tra agenti/ consulenti abilitati all'offerta fuori sede e broker/consulenti finanziari autonomi.

Pertanto si propone di integrare l'art. 100 bis come segue:

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere la seguente frase:

*L'Organismo, definisce, altresì, con propria delibera, il contenuto della prova valutativa che le persone fisiche iscritte nel RUI, Sezione B, devono sostenere per ottenere, in presenza dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 99, comma 1, lett. a) e b), l'iscrizione nella sezione dell'albo relativa ai consulenti finanziari autonomi.*

A seguito della modifica proposta la norma avrebbe la seguente formulazione (in corsivo la parte che si propone di aggiungere)

Art. 100-bis

(Prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, Sezione A).

1. In coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, l'Organismo definisce con propria delibera il contenuto della prova valutativa che le persone fisiche iscritte nel RUI, Sezione A, devono sostenere per ottenere, in presenza dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 99, comma 1, lett. a) e b), l'iscrizione nella sezione dell'albo relativa ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. *L'Organismo, definisce, altresì, con propria delibera, il contenuto della prova valutativa che le persone fisiche iscritte nel RUI, Sezione B, devono sostenere per ottenere, in presenza dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 99, comma 1, lett. a) e b), l'iscrizione nella sezione dell'albo relativa ai consulenti finanziari autonomi.*

La prova valutativa deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento della relativa attività.

2. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 100.

Con riferimento al disposto dell'art. 109 ter comma 1 lettera c), si chiede di precisare che l'incompatibilità ivi sancita non riguarda il broker *anche* quando si avvale di collaboratori di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 7 dicembre 2005, n.

209 nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa.